



COMUNE DI PALAU
PIAZZA POPOLI D'EUROPA N. 1
PALAU (SS)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 11 del 12 maggio 2026

Il Revisore dei Conti del Comune di Palau, nella persona della Dott.ssa Clementina Di Pellegrini esprime di seguito il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 1005 del 11 maggio 2026 avente ad oggetto: “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE- PIAO 2026-2028”, in particolare, al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028, inserita nel Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028.

Visti:

- l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;
- in particolare, il comma 6, del citato articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, così come modificato dall'articolo 1, comma 12, lettera a), n. 3), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni;
- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di

previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede, in caso di mancato rispetto del comma 557, l'applicazione del divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente.
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che prevede “... gli organi di revisione contabile degli enti locali ... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”.

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano triennale dei fabbisogni di personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modificazioni ed integrazioni in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale.

Richiamato il documento unico di programmazione (DUP) periodo 2026/2028.

Esaminata la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio in particolare la sezione 3 del Piano integrato di attività ed organizzazione, la quale comprende le seguenti sottosezioni:

- 3.1 Programmazione - struttura organizzativa
- 3.2 Organizzazione flessibile del lavoro
- 3.3 Piano Triennale del fabbisogno del personale

Rilevato che:

- il Comune di Palau, collocandosi nella fascia demografica tra 3.000 e 4.999 abitanti, presenta un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti inferiore al valore soglia del 27,20% previsto dal D.M. 17 marzo 2020, configurandosi pertanto quale ente virtuoso;
- il piano assunzionale per l'anno 2026 prevede assunzioni a tempo indeterminato nei settori

Sviluppo e Manutenzioni, Finanziario e Sociale, con spesa già prevista negli stanziamenti di bilancio;

- non risultano situazioni di eccedenza o soprannumero di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;
- la programmazione del fabbisogno del personale risulta coerente con gli stanziamenti di bilancio e con il mantenimento degli equilibri pluriennali di finanza pubblica.

Verificato che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2026-2028 consente di rispettare:

- il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del DM 17/03/2020.

Rammenta che, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 del medesimo decreto le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

Raccomanda

- di monitorare nel tempo la sostenibilità della spesa di personale, anche in relazione agli effetti a regime delle assunzioni programmate;
- di garantire la costante coerenza tra programmazione del fabbisogno e documenti di bilancio.

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Visti:

il D.lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 118/2011;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto limitatamente alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" del PIAO.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Clementina Di Pellegrini